

Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti su cessione del credito e sconto in fattura

di Giorgio Tacconi

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate sul tema dell'applicabilità del Superbonus, riguardo ai rapporti tra sostenimento della spesa, data delle fatture, esecuzione dei lavori e SAL, ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura

Mercoledì 27 settembre 2023

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte nel corso di **Telefisco 2023**, la manifestazione con la stampa specializzata, tenutasi il 20 settembre 2023. In particolare, l'Agenzia ha sciolto alcuni nodi sul tema dell'applicabilità del Superbonus, riguardo ai **rapporti tra sostenimento della spesa, data delle fatture, esecuzione dei lavori e SAL**, ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura. Ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura da [Superbonus](#), è necessario che il SAL al 31 dicembre 2023 corrisponda a lavori realizzati e pagamenti eseguiti alla stessa data. Ecco i tre principali quesiti a cui l'Agenzia ha fornito chiarimenti.

Anticipo dei pagamenti Superbonus per lavori nel 2024

Un condominio che abbia i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023 e anche i requisiti per la cessione del credito, può **anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024** (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all'istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024?

L'Agenzia risponde affermativamente: per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2023**, che trovino corrispondenza in un **SAL riferito al 31 dicembre 2023**, è possibile usufruire del Superbonus 110%. Infatti, per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, **le asseverazioni richieste sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento** dei lavori, sulla base di determinate condizioni e limiti.

Quando si considera effettuato il pagamento per il "principio di cassa"

Nel caso di una **fattura di sconto parziale** (Superbonus senza sconto integrale o sconto integrale ma con bonus ordinari) emessa **a fine dicembre 2023** ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024, quando si considera effettuato il pagamento ai fini del "principio di cassa"? Una fattura con **sconto integrale** ([Superbonus 110%](#)) relativa ad un'operazione effettuata il 31 dicembre 2023 ma **inviata allo SDI il 10 gennaio 2024**, ai fini del "principio di cassa" determina una spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024?

L'Agenzia chiarisce che per individuare il periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al **criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ai fini del Superbonus, in caso di **sconto "integrale" in fattura** (e, dunque, in assenza di un pagamento), si può fare riferimento – in luogo della data dell'effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Pertanto, nel caso prospettato, considerato che la quota a carico del contribuente sarà **pagata nel 2024**, la **spesa si considera sostenuta**, in applicazione del criterio di cassa, **in tale anno**. Nell'ipotesi dello **sconto "integrale"**, poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, la spesa deve considerarsi **sostenuta nel 2024**.

Cessione della totalità delle spese Superbonus con SAL 30%

E' corretto dire che, se nel 2022 sono stati effettuati lavori agevolati con il Superbonus per 2.000 euro e nel 2023 sono stati effettuati lavori per 8.000 euro, il relativo **pagamento di 10.000 euro**, effettuato tutto nel 2023, può essere **oggetto di cessione per la sua totalità**, "in applicazione del cd. criterio di cassa", se nel

2023 viene raggiunto un Sal di almeno il 30% dell'intervento, considerando sia quanto effettuato nel 2022 (2.000 euro) che quanto effettuato nel 2023 (8.000 euro)?

L'Agenzia precisa che, per l'esercizio dell'**opzione per lo sconto in fattura** relativamente all'importo indicato nella stessa a fronte di un SAL pari ad almeno il 30 per cento degli interventi, **non rileva l'eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d'imposta diversi**. Ciò implica, ad esempio, che nel caso di interventi iniziati nell'anno 2022, può essere esercitata l'opzione per lo sconto relativamente a una fattura emessa a SAL nel 2023, qualora riferita ad almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel momento (in parte nel 2022 e in parte nel 2023).

Qualora il SAL emesso non si riferisca ad **almeno il 30 per cento degli interventi** realizzati fino a quel momento, è possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, nell'ipotesi prospettata, può essere oggetto di cessione **l'intero importo pagato nel 2023** a fronte di un SAL emesso, che rendiconta il raggiungimento del 30 per cento dell'intervento.

Articolo tratto da *Teknoring*